


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 23 Ottobre 2007 N. 34**

Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri.

pag. 370

REGOLAMENTO REGIONALE 25 Ottobre 2007 N. 5

Regolamento per la definizione dei requisiti e delle caratteristiche delle forme di ricettività diffusa previste all'articolo 2 comma 4, lettera b), della legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enotecche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa).

pag. 381

LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2007 N. 34

Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri.

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

ISTITUZIONE E FINALITÀ

Articolo 1

(Istituzione, individuazione e classificazione)

1. In attuazione degli articoli 22, 23 e 24 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche e integrazioni, della legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modifiche e integrazioni, e nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) e successive modifiche e integrazioni, è istituito il Parco naturale regionale delle Alpi Liguri.
2. La perimetrazione definitiva del Parco naturale comprende i territori ricadenti nei comuni di Cosio D'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pigna, Rezzo, Rocchetta Nervina, Triora, indicati con apposito segno grafico nelle planimetrie in scala 1:25.000, numerate progressivamente 1 e 2 e allegate alla presente legge.
3. I territori così individuati, per i fini e gli effetti di legge, sono classificati "parco naturale regionale" ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l. 394/1991 e successive modifiche, e dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 12/1995.
4. Fanno parte del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri anche i territori ricadenti nei Comuni di cui al comma 2, con l'eccezione del comune di Cosio d'Arroscia, indicati in via provvisoria nella cartografia di cui al medesimo comma 2 e qualificati come paesaggio protetto ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, della l.r. 12/1995, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 19 marzo 2002 n. 13 (modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 e successive modifiche e integrazioni e individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio), i quali si distinguono da quelli classificati a parco naturale a norma del precedente comma 3, per le caratteristiche e le specificità individuate nell'articolo 8.
5. Il Piano del Parco, di cui all'articolo 6, individua la perimetrazione definitiva dei territori qualificati paesaggio protetto di cui al comma 4, e detta la relativa disciplina sulla base di quanto previsto dall'articolo 8.

Articolo 2

(Finalità)

1. Nell'ambito delle finalità generali definite dalla l.r. 12/1995 e nel rispetto di quanto previsto dal d.

lgs. 42/2004, il Parco naturale regionale delle Alpi Liguri ha in particolare i seguenti scopi:

- a) tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, con particolare riferimento alle conformazioni e alle singolarità geologiche, alle risorse idriche, alle risorse forestali, alle connessioni ecologiche, agli habitat, alle specie vegetali ed animali rare, endemiche, vulnerabili, ovvero protette da convenzioni ed obblighi internazionali e comunitari o da leggi statali e regionali, alle espressioni caratterizzanti il territorio del parco di compresenza di specie appartenenti a fasce climatiche diverse;
- b) tutelare e valorizzare il patrimonio etno-antropologico, storico, culturale della comunità locale, intesa quale parte della più ampia civiltà ligure-provenzale delle Alpi Marittime;
- c) tutelare e valorizzare il paesaggio, quale espressione della equilibrata integrazione fra le risorse degli ambienti naturali e l'uso che la comunità locale ne ha fatto nel corso della sua storia;
- d) promuovere lo studio, la divulgazione, la fruizione pubblica dei valori e delle peculiarità naturali e culturali dell'area;
- e) concorrere allo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità locali, valorizzando l'identità delle tradizioni e dei luoghi, e promuovendo come risorsa la qualità e la diversificazione ambientale, naturale e culturale;
- f) promuovere iniziative coordinate in campo naturalistico, forestale, agricolo, culturale, turistico, artigianale, commerciale, di riqualificazione ambientale e di miglioramento dei servizi, anche in collaborazione con le regioni limitrofe appartenenti al medesimo areale alpino.

TITOLO II

GESTIONE

Articolo 3 (Ente di gestione)

1. E' istituito l'Ente Parco delle Alpi Liguri, quale ente dotato di autonomia amministrativa e funzionale e di personalità giuridica di diritto pubblico. Detto Ente è sottoposto alle disposizioni della l.r. 12/1995 relative agli enti gestori dei parchi naturali regionali, ed in particolare a quelle relative agli organi, alle funzioni ed ai poteri loro attribuiti, alle forme di controllo e di vigilanza, alle norme finanziarie e patrimoniali.
2. La gestione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri è affidata, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 12/1995, all'Ente Parco delle Alpi Liguri.

Articolo 4 (Organi dell'Ente Parco delle Alpi Liguri)

1. Sono organi dell'Ente Parco delle Alpi Liguri, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della l.r. 12/1995:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Comunità del Parco.

Articolo 5 (Statuto)

1. Lo statuto dell'Ente Parco delle Alpi Liguri, nell'ambito dei principi fissati dalle vigenti leggi statali e regionali, definisce gli obiettivi dell'attività dell'Ente, fissa le norme fondamentali per la sua organizzazione ed, in particolare, determina le attribuzioni degli organi e l'ordinamento degli uffici.
2. Lo statuto è approvato dal Consiglio provvisorio di cui all'articolo 10 entro centottanta giorni dalla data di insediamento del Presidente, sentita la Comunità provvisoria del Parco, di cui all'articolo 11, sulla base della bozza predisposta dalla Conferenza istitutiva a norma dell'articolo 5, comma 4, della l.r. 12/1995.
3. In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma 2 la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 31, comma 1, della l.r. 12/1995.

Articolo 6 (Piano del Parco)

1. Il Piano del Parco naturale regionale della Alpi Liguri, di seguito denominato "Piano", è strumento puntuale di disciplina e di indirizzo per la gestione, la valorizzazione e la fruizione dell'area protetta nei suoi vari aspetti. Il Piano definisce, in particolare, norme d'uso e criteri d'intervento, secondo quanto stabilito dalla l.r. 12/1995, ed è adottato dal Consiglio, di cui all'articolo 4, secondo le procedure disciplinate dall'articolo 18 della l.r. 12/1995.

Articolo 7 (Personale)

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente si avvale di personale proprio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49 della l.r. 12/1995.
2. La dotazione organica dell'Ente è stabilita in sede di prima attuazione della presente legge come previsto nella tabella A allegata alla l.r. 12/1995, ed eventuali sue modifiche sono approvate secondo quanto disposto dall'articolo 49, comma 3, della medesima legge.

TITOLO III

PAESAGGIO PROTETTO

Articolo 8 (Paesaggio protetto e relativa disciplina contenuta nel Piano del Parco)

1. Nei territori qualificati paesaggio protetto ai sensi dell'articolo 3, comma 1bis, della l.r. 12/1995:
 - a) operano i divieti di cui all'articolo 42, lettere b), c), d) ed e) della l.r. 12/1995;
 - b) si applicano le misure di incentivazione previste dall'articolo 26 della l.r. 12/1995;
 - c) non si applicano i limiti all'attività venatoria di cui agli articoli 22, comma 6, e 32, commi 3 e 4, della l. 394/1991.
2. Il Piano del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri, di cui all'articolo 6, a fronte della perimetra-

zione definitiva dei territori qualificati paesaggio protetto a norma dell'articolo 1, comma 5, fermo restando quanto stabilito al comma 1, individua:

- a) la normativa di tutela e di valorizzazione del paesaggio protetto, che può riguardare in via generale tutto l'ambito o limitarsi a particolari zone e settori di intervento;
- b) in particolare, i casi di interventi da assoggettare o meno al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 21 della l.r. 12/1995, e le ipotesi in cui lo stesso nulla osta possa essere acquisito a seguito della presentazione da parte di un tecnico abilitato di apposita autocertificazione attestante il rispetto dei parametri quantitativi e qualitativi previsti nel Piano del Parco medesimo;
- c) gli obiettivi, gli strumenti appropriati ed i progetti occorrenti per la conservazione e la riqualificazione dei valori ambientali, socio-economici, culturali e paesaggistici del territorio, specificando altresì le modalità necessarie per minimizzare l'impatto ambientale di eventuali attività critiche se connesse con i suddetti valori;
- d) le attività e gli interventi non consentiti in quanto incidenti negativamente sull'identità del paesaggio e sulla qualità dell'ambiente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 9

(Gestione provvisoria del Parco)

1. La Provincia di Imperia, fino all'insediamento del Consiglio provvisorio dell'Ente di cui all'articolo 10, esercita le funzioni ed i poteri spettanti all'Ente Parco delle Alpi Liguri a norma dell'articolo 3 ed è tenuta a redigere la relazione annuale prevista dall'articolo 29 della l.r. 12/1995. Per quanto concerne i profili di natura economico-finanziaria e contabile, nonché il regime fiscale valgono le disposizioni relative agli enti locali.
2. La Provincia di Imperia, nel periodo transitorio di cui al comma 1, sulla base di specifiche intese con gli enti locali ricompresi nel perimetro del parco naturale, può redigere ed attuare un programma preliminare di attività ed interventi anche al fine di accedere a specifici finanziamenti regionali, statali e/o comunitari.
3. La Provincia di Imperia dopo l'insediamento del Consiglio provvisorio dell'Ente fornisce il necessario supporto logistico-operativo, sulla base di apposita intesa con l'Ente Parco, in attesa della costituzione del primo apparato tecnico ed amministrativo dell'Ente stesso.

Articolo 10

(Consiglio e Presidente provvisori)

1. In sede di prima applicazione della presente legge e sino all'approvazione dello Statuto, il Consiglio dell'Ente è così composto:
 - a) sette rappresentanti dei Comuni e delle Comunità Montane aventi i territori ricompresi nel Parco designati dalla Comunità del Parco di cui all'articolo 11;
 - b) un rappresentante della Provincia di Imperia;
 - c) un rappresentante dalla Regione Liguria;
 - d) due rappresentanti dell'Università, previo assenso della stessa, esperti rispettivamente in mate-

- rie naturalistico-ambientali e paesistico-ambientali, in materie socio-economiche e della cultura materiale, di cui uno designato dall'Università di Genova ed uno anche da altra Università dell'areale alpino indicata dalla Provincia di Imperia;
- e) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello provinciale, riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modificazioni;
 - f) il Presidente del Comprensorio alpino o suo delegato.
2. I componenti del Consiglio sono nominati dal Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni effettuate dagli enti e dalle associazioni di cui al comma 1. Al fine di acquisire tali designazioni la Regione assegna il termine di sessanta giorni, decorsi i quali il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla nomina, integrando le designazioni non pervenute o, in caso di mancato accordo sulle designazioni stesse, scegliendo fra quelle pervenute.
 3. Il Consiglio è validamente costituito con la nomina della metà più uno dei consiglieri. Il Presidente della Giunta regionale, contestualmente a tale nomina, ne convoca la prima seduta.
 4. Nella prima adunanza il Consiglio prende atto della nomina dei consiglieri, provvede all'elezione del Presidente ed alla individuazione del consigliere più anziano di età.
 5. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, anche al di fuori dei propri componenti, tra persone in possesso di comprovata esperienza amministrativa o professionale nella materia di conservazione della natura, gestione e valorizzazione del territorio.
 6. L'elezione del Presidente ha luogo con il voto dei due terzi dei componenti del Consiglio; in caso di mancata elezione in due votazioni successive, separate da almeno un giorno, è eletto il candidato che alla terza votazione ottiene il voto della maggioranza assoluta dei componenti. Fino alla elezione del Presidente e in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, svolge le funzioni vicarie il consigliere più anziano di età, come individuato dal Consiglio nella seduta di insediamento.
 7. Il Consiglio ed il Presidente provvisori restano in carica fino all'insediamento del Consiglio e del Presidente nominati sulla base dello statuto approvato. Fino a tale data essi esercitano le funzioni previste dalla l.r. 12/1995 e successive modifiche.
 8. Il Consiglio disciplina il proprio funzionamento mediante un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo il caso in cui il regolamento interno richieda la maggioranza qualificata.
 9. Al Presidente ed ai consiglieri spettano i seguenti compensi:
 - a) al Presidente spetta una indennità complessiva mensile corrispondente a quella del Sindaco di un Comune con popolazione fino a cinquemila abitanti;
 - b) ai consiglieri spetta un gettone di presenza per tutte le sedute di Consiglio cui partecipano per le quali venga redatto processo verbale, nella misura prevista per i consiglieri dei Comuni con popolazione non superiore a trentacinquemila abitanti.
- Si applicano le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modificazioni.
10. Non possono ricoprire la carica di Presidente o consigliere coloro che si trovino, o vengano a trovarsi nei confronti dell'Ente, nelle condizioni di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal Titolo III, Capo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni.

Articolo 11 **(Comunità del Parco provvisoria)**

1. In sede di prima applicazione della presente legge e sino all'approvazione dello statuto, la Comunità del Parco è così composta:
 - a) dal Presidente della Provincia di Imperia o suo delegato;
 - b) dai Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio del Parco o loro delegati;
 - c) dai Presidenti delle Comunità Montane ricadenti nel territorio del Parco o loro delegati;
 - d) dal Presidente del Comprensorio Alpino e dal Presidente dell'Ambito Territoriale di Caccia;
 - e) da un rappresentante locale del Corpo Forestale dello Stato;
 - f) da due rappresentanti delle associazioni degli agricoltori più rappresentative a livello provinciale;
 - g) da un rappresentante del Sistema Turistico Locale;
 - h) da un rappresentante tra le associazioni di categoria del turismo più rappresentative a livello provinciale;
 - i) da un rappresentante delle associazioni di pesca sportiva più rappresentative a livello provinciale;
 - l) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello provinciale e riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986 e successive modifiche;
 - m) da un rappresentante designato dalle associazioni escursionistiche operanti nel territorio provinciale.
2. I componenti della Comunità sono nominati dal Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni effettuate dagli enti e dalle associazioni di cui al comma 1. Al fine di acquisire tali designazioni la Regione assegna il termine di sessanta giorni, decorsi i quali il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla nomina integrando le designazioni non pervenute o, in caso di mancato accordo sulle designazioni stesse, scegliendo fra quelle pervenute.
3. La Comunità del Parco è validamente costituita con la nomina della metà più uno dei componenti.
4. Il Presidente della Giunta regionale contestualmente alla nomina della metà più uno dei componenti convoca la prima seduta della Comunità del Parco.
5. Nella prima seduta la Comunità del Parco elegge al suo interno il Presidente, che la convoca e la presiede, ed un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento.
6. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei membri. L'elezione del Vice Presidente avviene con le stesse modalità e con votazione separata.
7. Alla Comunità del Parco si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, lettera b) e 10 dell'articolo 10.
8. Alle sedute della Comunità del Parco partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e i componenti del Consiglio.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 12 (Norme di salvaguardia)

1. Fino alla approvazione del Piano del Parco di cui all'articolo 6, nelle aree ricomprese nel Parco naturale regionale delle Alpi Liguri, ivi compresi i territori qualificati paesaggio protetto a norma dell'articolo 1, comma 4 e salvo quanto previsto al successivo comma 2:
 - a) operano i divieti generali contenuti nell'articolo 42 della l.r. 12/1995;
 - b) è vietato assentire nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, nonché qualsiasi mutazione dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale e sono assentibili soltanto gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni.
2. Relativamente ai territori qualificati paesaggio protetto:
 - a) sono consentiti gli interventi volti alla ripresa ed allo sviluppo delle attività agro-silvo pastorali esercitate da imprenditori agricoli e da coltivatori diretti, nei limiti indicati dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e dalle altre disposizioni di settore;
 - b) non opera il divieto di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), della l.r. 12/1995, nei confronti dell'attività di cava già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale, su parere favorevole del Comitato Tecnico regionale per il Territorio in adunanza generale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1999 n. 11 (riordino degli organismi collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni, può consentire deroghe all'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al comma 1 per la realizzazione di opere od interventi pubblici o di interesse pubblico prescrivendone le modalità di attuazione volte alla conservazione dell'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale e dell'identità locale.

Articolo 13 (Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si applicano le disposizioni della l.r. 12/1995 e successive modifiche in quanto compatibili.

Articolo 14 (Abrogazione di norme)

1. E' abrogato l'articolo 2 della l.r. 13/2002.

Articolo 15 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007:

- prelevamento di quota pari a euro 75.000,00 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
- prelevamento di quota pari a euro 75.000,00 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";
- iscrizione di euro 75.000,00 in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 3.104 "Gestione dei parchi e delle aree protette";
- iscrizione di euro 75.000,00 in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 3.204 "Investimenti nei parchi e nelle aree protette".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 23 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 23 OTTOBRE 2007

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Franco Zunino, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 72 in data 1° giugno 2007;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 giugno 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 274;*
- c) *è stato assegnato alla VI Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, primo comma e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 6 giugno 2007;*
- d) *la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta del 27 settembre 2007;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta dell'11 ottobre 2007;*
- f) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 ottobre 2007;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 15 novembre 2007.*

2. RELAZIONE AL CONSIGLIO

RELAZIONE DI MAGGIORANZA (Cons. C. Vasconi)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

il progetto di un parco naturale regionale nei territori alpini del ponente ligure risale alla legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 (Norme per la salvaguardia dei valori naturali e per la promozione di parchi e riserve naturali in Liguria).

Con tale legge veniva infatti individuato un vastissimo territorio (circa 41.000 ha) appartenente a 39

Comuni della provincia di Imperia e a 7 della Provincia di Savona, oggetto di un particolare regime di salvaguardia e di programmi di valorizzazione, in attesa della definizione del procedimento istitutivo del parco.

Il procedimento non fu però mai completato.

Decaduta definitivamente con la l.r.12/1995 la l.r. 40/1977, e con essa tutti gli strumenti sia di tutela sia di valorizzazione in vista del parco, la salvaguardia di quel territorio restò affidata al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), in corso di approvazione nei medesimi anni.

Gran parte di tale territorio venne infatti sottoposto dal PTCP ai regimi di conservazione e di mantenimento, assicurando almeno uno degli obiettivi perseguiti dal parco, il vincolo, ma senza poter associare ad esso alcuna tutela attiva.

Un rinnovato impulso alla realizzazione del parco venne, in seguito, dalla legge regionale di riordino delle aree protette n. 12/1995, la quale prevede esplicitamente l'istituzione del Parco delle Alpi Liguri (assieme a quello del Finalese), stabilendo un preciso termine per la convocazione di un'apposita Conferenza istitutiva fra tutti gli Enti locali interessati.

La Conferenza, dopo alcune riunioni tenutesi fra il 7 ottobre 1996 e l'11 settembre 1997, in un generale clima di ostilità, riusciva faticosamente a concludere i lavori giungendo ad un accordo minimale, sancito in un Documento di indirizzi.

Tale Documento prevedeva un parco naturale di circa 5.500 ha, articolato in 4 sub aree (val Tanarello, Monti Frontè e Saccarello, Gerbonte e M. Toraggio, Testa d'Alpe), ricadente nel territorio di 5 comuni (Cosio d'Arroscia, Mendatica, Pigna, Rocchetta Nervina, Triora) e di 3 comunità montane (Valle Arroscia, Argentina-Armea, Intemelìa).

I Comuni di Apricale, Bajardo, Carpasio, Castel Vittorio, Isolabona, Molini di Triora, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, che pure avevano manifestato in modo diverso il proprio interesse al parco, vennero esclusi dal progetto finale.

Sulla base del documento della Conferenza, la Giunta regionale predisponendo il disegno di legge istitutivo (D.D.L. 131 del 30 aprile 1998), che però non ebbe seguito.

Nel giugno del 2003 fu fatto un isolato tentativo di riprendere il procedimento per l'istituzione del parco, convocando nuovamente la Conferenza. Il tentativo, pur essendo rimasto senza esito, nonostante gli impegni assunti da tutti i partecipanti, segnò un punto di svolta decisivo.

In questo caso, infatti, erano stati i cinque Comuni interessati dal progetto di parco del 1997 a farsi promotori, in prima persona e con fermezza, della riapertura del procedimento istitutivo, esprimendo un indirizzo condiviso dalla larga maggioranza delle proprie comunità.

Un nuovo e decisivo impulso alla istituzione del Parco è venuto dall'inserimento di questo obiettivo nel Programma di Governo dell'attuale Amministrazione regionale.

In data 13 dicembre 2006, presso la Provincia di Imperia, è stata convocata la Conferenza istitutiva, alla quale sono stati invitati a partecipare:

- la Provincia di Imperia;
- le Comunità montane: Argentina-Armea; Intemelìa; Valle Arroscia;
- i Comuni di: Cosio d'Arroscia; Mendatica; Pigna; Rocchetta Nervina; Triora; Montegrosso Pian Latte; Rezzo.

I Comuni di Cosio, Mendatica, Pigna, Rocchetta, Triora avevano già raggiunto una pre-intesa fra loro su di un progetto di parco, sorretta dal voto favorevole dei rispettivi Consigli comunale e concordata anche con la Provincia di Imperia; i Comuni di Montegrosso Pian Latte e Rezzo hanno chiesto di poter essere inseriti nel parco con parti del proprio territorio.

Dopo la prima seduta, con esito interlocutorio, la Conferenza veniva nuovamente convocata in data 29 gennaio 2007; in quella data veniva sancito all'unanimità un accordo su di un progetto di parco comprendente i sette Comuni, articolato in quattro distinti ambiti e raccordato da territori qualificati come paesaggio protetto.

La Conferenza ha licenziato quindi, a termini di legge, la proposta di perimetrazione, il documento di indirizzi, la bozza di statuto.

Il Parco naturale individuato dalla Conferenza è suddiviso in quattro distinte zone, non contigue fra loro, poste a ridosso dei crinali di confine con la Francia ed il Piemonte, appartenenti alla Provincia di Imperia

e alle Comunità montane Argentina-Armea; Intemelia; Valle Arroscia.

La loro estensione può apparire limitata, tuttavia, anche considerate singolarmente, ciascuna presenta una tale valenza naturalistico-ambientale da poter costituire da sola un vero e proprio parco; ed ancora, tre di esse hanno ognuna una superficie simile o maggiore (una volta e mezza e due volte e mezza) a quella del Parco naturale regionale di Portofino.

Inoltre, il loro isolamento è solamente formale, in quanto fra di esse il paesaggio protetto, che più avanti verrà illustrato in dettaglio, rappresenta il necessario tessuto connettivo.

Queste quattro zone sono pressoché prive di insediamenti antropici di rilievo, appartengono in larga misura al demanio pubblico, regionale e comunale, risultano per la quasi totalità sottoposte al divieto dell'attività venatoria a vario titolo dal vigente Piano faunistico-venatorio della Provincia di Imperia, ed infine sono sottoposte quasi del tutto al regime di Conservazione degli Assetti Insediativo e Geomorfologico del Piano Territoriale di Coordinamento e, in minor misura, di quello Vegetazionale.

E' importante rilevare che il Parco confina a nord con il Parco regionale Alta Valle Pesio e Tanaro della Regione Piemonte, mentre sul lato destro della Val Roja, a pochi chilometri di distanza in linea d'aria, vi è il francese Parc National du Mercantour, a sua volta confinante con il parco regionale piemontese delle Alpi Marittime: con il Parco delle Alpi liguri si costituirebbe quindi un importante sistema di aree protette fra Liguria, Piemonte e Francia.

La Conferenza istitutiva ha approvato, oltre alla proposta di perimetrazione, anche il Documento di indirizzi e la bozza di Statuto.

Da tali atti emerge in tutta evidenza la centralità del ruolo degli enti locali nella gestione e nella programmazione degli interventi del parco.

Si tratta di una importante svolta nella vicenda delle aree protette regionali, un tempo sentite dalle istituzioni locali come separate se non apertamente osteggiate, mentre ora sono le stesse amministrazioni a voler impegnarsi direttamente nella gestione del parco.

In data 16 marzo 2007, il Comitato tecnico regionale per il territorio, in adunanza generale, ha espresso parere favorevole alla istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 aprile 1999 n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio), sulla base del Documento di indirizzi licenziato dalla Conferenza e della Relazione tecnica a tal fine redatta dagli uffici regionali.

L'impiego di un tale istituto rappresenta una novità in materia di parchi regionali liguri e, come tale, può definirsi sperimentale, anche per la sua singolarità a livello nazionale.

Il "paesaggio protetto" rappresenta una delle possibili modalità di tutela del territorio previste a livello internazionale, specificamente rivolta a quelle situazioni nelle quali la forma naturale è così saldamente connessa con le attività umane tradizionalmente svolte da aver originato un paesaggio il cui valore consiste proprio in questo stretto ed equilibrato rapporto.

Con l'introduzione del paesaggio protetto si è cercato quindi di associare e far interagire fra loro, con pari dignità, il parco naturale con il parco paesistico.

Si osservi che i territori del paesaggio protetto appartengono formalmente al parco, nel senso che sono oggetto di pianificazione e gestione unitaria, ma hanno una classificazione diversa da quella di "parco naturale". Questo comporta, fra l'altro, che per essi non operano i limiti all'attività venatoria previsti dagli articoli 22 e 32 della legge 394/1991.

Il contenuto effettivo della disciplina di tali territori sarà precisato solamente con il Piano del Parco. Questo vale d'altra parte anche per le fasce di protezione del parco naturale, sia pure in minor misura tenuto conto dei limiti generali fissati dall'articolo 20 della l.r. 12/1995.

Per quanto riguarda la gestione del parco, essa è affidata ad un apposito ente di diritto pubblico, secondo il modello prefigurato dalla l.r. 12/1995 per i parchi interessanti il territorio di più comuni.

Rispetto a tale modello, sono state introdotte peraltro alcune importanti specificazioni e, in qualche caso, anche alcune modifiche, recependo quanto emerso nella Conferenza istitutiva e durante l'esame in Commissione.

In particolare, la composizione provvisoria del Consiglio - vale a dire la composizione del Consiglio che viene insediato prima della approvazione dello Statuto e che ha fra i compiti principali l'approvazione dello Statuto - replica fedelmente la composizione indicata nella bozza di statuto licenziata dalla Conferenza istitutiva, con alcune precisazioni emerse durante l'iter in Commissione.

In particolare, la VI Commissione ha votato due emendamenti: con il primo si è stabilito che tra i componenti del Consiglio sia previsto anche il Presidente del Comprensorio alpino o suo delegato, con il secondo si è aumentato a due il numero di esperti designati dalle Associazioni ambientaliste.

Viene, comunque, fin d'ora, prefigurato un Consiglio a forte prevalenza degli Enti locali, quale riconoscimento dell'impegno profuso da questi ultimi per l'istituzione del parco e del ruolo di attiva partecipazione nel parco da essi assunto, anche in nome delle rispettive comunità. E' stata recepita anche l'interessante proposta di chiamare a far parte di questo organo, fin dal momento iniziale, anche un esperto designato da una Università dell'areale alpino, piemontese o francese, riconoscendo l'esistenza di antiche affinità culturali.

Sono state indicate, sia pure sommariamente, sempre nella fase ante approvazione dello Statuto, le modalità di funzionamento di questi organi, le incompatibilità e le indennità spettanti.

Infine, è stata individuata una "gestione di avvio" affidata alla Provincia di Imperia; questo soddisfa la precisa esigenza di poter contare su di un ente parco operativo fin da subito per partecipare ad importanti bandi comunitari e programmi transfrontalieri, previsti a partire dal mese di settembre 2007.

Grazie a questa gestione di avvio, ancor prima dell'insediamento del Consiglio e della elezione del Presidente del Parco, la Provincia potrà presentarsi come gestore provvisorio del parco e promuovere programmi ed interventi sulla base di intese con gli enti locali interessati dal parco stesso.

Durante l'iter in VI Commissione sono stati invitati all'audizione tutti i Comuni ricadenti entro il territorio del parco, un rappresentante dell'Università di Genova, le Associazioni ambientaliste nonché quelle venatorie. Il Comune di Cosio D'Arroscia, pur dichiarandosi concorde all'istituzione del parco, ha manifestato la volontà che venisse ridotto il territorio concernente il "paesaggio protetto". A tal fine la Commissione ha votato un emendamento di modifica della tavola n. 2, allegata al presente disegno di legge, che prevede una riduzione di tale territorio.

Alla luce di quanto espresso in premessa, auspico che il Consiglio regionale voglia esprimersi favorevolmente sul presente disegno di legge.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- La legge 6 dicembre 1991 n. 394 è pubblicata nella G.U. 13 dicembre 1991 n. 292 S.O.;
- La legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 è pubblicata nel B.U. 15 marzo 1995 n. 5 S.O.;
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 è pubblicato nella G.U. 24 febbraio 2004 n. 45 S.O.;
- La legge 5 luglio 2002 n. 137 è pubblicata nella G.U. 8 luglio 2002 n. 158;
- La legge regionale 19 marzo 2002 n. 13 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002 n. 6;

Note all'articolo 10

- La legge 8 luglio 1986 n. 349 è pubblicata nella G.U. 15 luglio 1986 n. 162 S.O.;
- La legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 è pubblicata nel B.U. 11 gennaio 1978 n. 2;
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è pubblicata nel B.U. 28 settembre 2000 n. 227 S.O.;

Nota all'articolo 12

- *Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 è pubblicato nella G.U. 20 ottobre 2001 n. 245 S.O.;*
- *La legge regionale 6 aprile 1999 n. 11 è pubblicata nella B.U. 28 aprile 1999 n. 7.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Dipartimento Pianificazione Territoriale – Servizio Parchi e Aree Protette.

REGOLAMENTO REGIONALE 25 OTTOBRE 2007 N. 5

Regolamento per la definizione dei requisiti e delle caratteristiche delle forme di ricettività diffusa previste all'articolo 2 comma 4, lettera b), della legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enotecche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Visto l'articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 21 settembre 2007 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1164 del 5 ottobre 2007

EMANA

il seguente regolamento regionale:

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le forme di ricettività diffusa di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b) della legge regionale 21 marzo 2007 n. 13 (disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enotecche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa), localizzate nei comuni non costieri.
2. Per "comuni non costieri" si intendono i comuni i cui confini amministrativi non toccano in alcun punto la linea di costa.
3. La legge regionale n. 13 del 2007 nel prosieguo del presente regolamento è denominata "legge regionale".

Articolo 2 (Requisiti comuni delle forme di ricettività diffusa)

1. Gli elementi principali che caratterizzano la ricettività diffusa per quanto riguarda il contesto sono:
 - a) la presenza di elementi della tradizione e/o della cultura suscettibili di valorizzazione;
 - b) la presenza di una volontà collettiva e di una politica di valorizzazione, promozione e animazione del patrimonio storico-culturale locale.

2. Gli elementi principali che caratterizzano la ricettività diffusa per quanto riguarda la struttura ricettiva sono:
 - a) la fornitura di servizi di ricevimento, pernottamento e di ospitalità al pubblico in unità abitative localizzate in più stabili separati, con le diverse modalità previste dal presente regolamento e in funzione delle diverse tipologie di ricettività diffusa;
 - b) l'offerta libera e indifferenziata al pubblico dei servizi di cui alla lett. a);
 - c) la gestione unitaria dei servizi di cui alla lett. a), con le diverse modalità previste dal presente regolamento in funzione delle diverse tipologie di ricettività diffusa.
3. Con riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera a), deve essere documentato dal soggetto proponente e verificato dalla Regione con le modalità di cui ai successivi articoli 12, comma 2 e 21, comma 1, se nel centro storico, nel restante territorio comunale oppure nell'ambito territoriale ove sono ubicati i borghi, i nuclei o gli edifici ove è localizzata la ricettività diffusa, si ritrovano significative espressioni delle tradizioni e della cultura del territorio che possono essere fruite dal turista nell'ambito del proprio soggiorno. Tale aspetto dovrà essere documentato dalla presenza di aspetti qualificanti. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono rientrare tra gli aspetti qualificanti: manifestazioni ricorrenti a carattere religioso e non (quali sagre, feste patronali, processioni, rappresentazione in costume di eventi storici o di momenti della vita contadina), presenza di strutture espositive legate alla tradizione produttiva locale (quali museo contadino, museo del ferro, del vetro, della ceramica), presenza di attività commerciali, artigianali, o enogastronomiche legate al territorio ed alle sue tradizioni produttive (quali laboratori artigianali con vendita al pubblico, commercializzazione di produzioni artigianali, alimentari ed enogastronomiche locali, attività di ristorazione che offre cucina regionale e prodotti locali).
4. Con riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera b), deve essere documentata dal soggetto proponente e verificata dalla Regione con le modalità di cui ai successivi articoli 12, comma 2 e 21, comma 1, l'esistenza di atti finalizzati alla valorizzazione, promozione e animazione del proprio patrimonio storico-culturale, attraverso la valutazione dei seguenti criteri:
 - a) valorizzazione (ad esempio chiusura permanente o temporanea del centro storico, del nucleo o borgo alla circolazione automobilistica; organizzazione di parcheggi esterni; trattamento estetico ovvero mimetizzazione delle linee aeree elettriche e telefoniche; recupero degli edifici nel rispetto delle tipologie, tecnologie e materiali di finitura tradizionali; trattamento e studio particolare dell'illuminazione pubblica; trattamento delle insegne pubblicitarie);
 - b) promozione (ad esempio presenza di uno degli "itinerari dei gusti e dei profumi previsti" dalla legge regionale, esistenza di un punto di informazione o accoglienza; organizzazione di visite guidate; edizione di guide o opuscoli promozionali; esistenza di una segnaletica direzionale e informativa);
 - c) animazione (ad esempio esistenza di spazi e strutture per le feste al coperto o all'aperto; organizzazione di eventi originali e di qualità; organizzazione di manifestazioni permanenti o temporanee).
5. Con riferimento al requisito di cui al comma 2, lettera a), per ospitalità si intende il complesso dei diversi servizi finalizzati a connotare qualitativamente la ricettività offerta, integrando il puro e semplice servizio di ricevimento e di pernottamento, con altri servizi e dotazioni di tipo alberghiero – resi, ove possibile, attraverso l'integrazione con le attività già presenti sul territorio, adeguatamente qualificate e valorizzate –, nonché ulteriori servizi e dotazioni facoltative quali, ad esempio, impianti sportivi, parcheggi, servizi per il benessere della persona, etc. Il diverso livello e contenuto dei servizi di ricevimento, pernottamento e ospitalità richiesti dal presente regolamento identifica la distinzione nelle due diverse tipologie di ricettività diffusa individuate al successivo articolo 3.

6. Con riferimento al requisito di cui al comma 2, lettera a) occorre, altresì, che i servizi di pernottamento siano effettuati in almeno tre organismi edilizi separati con ingressi dal piano stradale indipendenti, già esistenti alla data dell'entrata in vigore della legge regionale.
7. Con riferimento al requisito di cui al comma 2, lettera b), le strutture ricettive disciplinate dal presente regolamento non prevedono particolari soggetti di riferimento a cui riservare i servizi di pernottamento che, viceversa, devono essere offerti in forma libera e indifferenziata al pubblico.
8. Con riferimento al requisito di cui al comma 2, lettera c), occorre che il cliente possa rapportarsi con un unico soggetto relativamente ai servizi di ricevimento, pernottamento e ospitalità offerti. Ciò non deve intendersi nel senso che i diversi servizi debbano essere effettuati direttamente dal medesimo soggetto, ma che ci deve comunque essere una gestione unitaria dell'offerta dei servizi al cliente, con un diverso grado di integrazione in rapporto alle due tipologie di ricettività diffusa di cui al successivo articolo 3. Viceversa, per quanto concerne il servizio di prenotazione, per le due tipologie ricettive si deve prevedere l'erogazione del servizio in capo a un unico soggetto.

Articolo 3 (Denominazione delle due tipologie di ricettività diffusa)

1. Le due tipologie di ricettività diffusa previste dall'articolo 2, comma 4, lett. b) della legge regionale assumono le seguenti denominazioni:
 - a) "albergo diffuso", costituito da unità abitative localizzate nello stesso centro storico o nelle sue immediate vicinanze;
 - b) "ospitalità diffusa", costituito da unità abitative localizzate in più borghi, nuclei o edifici singoli nello stesso comune ovvero in più comuni.

TITOLO II ALBERGO DIFFUSO

Articolo 4 (Definizione tipologica)

1. L'albergo diffuso, nel rispetto dei requisiti localizzativi di cui all'articolo 6, è una struttura ricettiva atta a fornire alloggio e servizi complementari sia obbligatori e sia facoltativi, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, in non meno di sette unità abitative costituite da camere con esclusione, salvo quanto indicato al comma successivo, di cucina o posto cottura.
2. Nell'albergo diffuso è consentita la presenza di unità abitative costituite da alloggi dotati di cucina o posto cottura nel limite del trenta per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura.
3. L'esercizio di albergo diffuso deve essere condotto esclusivamente in forma imprenditoriale.

Articolo 5 (Requisiti gestionali)

1. La gestione della struttura ricettiva deve fare capo ad un unico soggetto giuridico che è titolare della relativa autorizzazione amministrativa ed assume la responsabilità della sua conduzione.
2. La fornitura dei servizi diversi dalla prenotazione, dal ricevimento e dal pernottamento può essere affidata ad altri soggetti in possesso di regolare autorizzazione per l'attività svolta, previa stipula di

apposita convenzione che regoli i rapporti tra il titolare dell'autorizzazione amministrativa principale e il gestore dei servizi, nonché la qualità dei servizi stessi; resta, comunque, in capo al gestore principale la responsabilità della conduzione dell'attività ricettiva nel suo complesso.

Articolo 6 (Elementi di eleggibilità per la localizzazione)

1. Le unità abitative devono essere localizzate in un centro storico o nelle sue immediate vicinanze, con caratteristiche tali da ospitare il cliente in un paese vivo, con un contesto ambientale di pregio e con un tessuto socio-economico ben individuabile all'interno del quale lo stesso possa integrarsi avendo la sensazione di vivere un paese "autentico".
2. Nel centro storico interessato dalla localizzazione dell'albergo diffuso, localizzato all'interno di un centro edificato nel quale siano residenti non più di tremila persone, devono essere presenti le seguenti condizioni:
 - a) pregio storico-ambientale: la ricettività diffusa deve essere localizzata in un aggregato urbano avente caratteristiche di pregio storico ambientale; ai fini del presente regolamento tale condizione è verificata qualora l'aggregato urbano interessato sia classificato dal vigente strumento urbanistico generale quale zona "A" ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), ovvero quale ambito di conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale) al quale siano attribuite dal Piano urbanistico comunale (P.U.C.) tali caratteristiche, ovvero quale zona "NI" dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico;
 - b) vitalità e vivibilità: il centro storico deve essere abitato, vivo e vissuto dai residenti e dotato di servizi. Tale condizione si ritiene soddisfatta quando nella località abitata all'interno della quale è localizzato il centro storico risulti una popolazione residente di almeno numero cento persone, ovvero, in alternativa, il centro storico costituisce polo di attrazione per l'intero territorio comunale, in ragione della presenza di servizi pubblici e/o privati di pubblica utilità e/o di una pluralità di attività commerciali e artigianali.

Articolo 7 (Disposizione delle unità abitative e dei servizi comuni)

1. Le unità abitative devono essere collocate all'interno del perimetro del centro storico come definito dall'articolo 6, comma 2, lettera a), fatto salvo quanto indicato dal successivo comma.
2. E' consentita una collocazione di non più del venti per cento delle unità abitative al di fuori del perimetro del centro storico, purché nelle immediate vicinanze dello stesso e nel rispetto della distanza massima dai servizi indicata al comma 3.
3. La disposizione delle unità abitative deve essere distribuita in maniera da garantire un agevole accesso ai servizi offerti. Di norma, le unità abitative che costituiscono l'albergo diffuso devono essere localizzate entro una distanza massima di duecentocinquanta metri lineari di percorrenza pedonale dai locali comuni ove vengono forniti i servizi e le dotazioni obbligatorie di cui al successivo articolo 10. I locali comuni devono preferibilmente essere collocati in un unico stabile o in locali contigui ed in posizione baricentrica rispetto alla collocazione delle unità abitative.

Articolo 8 **(Capacità ricettiva e requisiti dimensionali delle unità abitative)**

1. La capacità ricettiva minima dell'albergo diffuso deve essere di numero trenta posti letto complessivi.
2. Ai fini del presente regolamento si intende che le "unità abitative" indicate dalla legge regionale possono essere costituite da:
 - a) "camere", aventi accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredate e dotate di locale bagno autonomo; il locale bagno deve essere dotato di w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia;
 - b) "alloggi", aventi accesso da spazi di disimpegno o di uso comune, composti da uno o più locali, arredati e dotati di locali bagno e uso cucina autonomi; il locale bagno deve essere dotato di w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia;
3. I requisiti dimensionali dei locali costituenti la struttura ricettiva sono i seguenti:
 - a) la superficie minima delle camere da letto comprensiva degli spazi aperti sulle stesse purché non delimitati da serramenti anche mobili ed esclusa ogni altra superficie è fissata in metri quadrati 8 per le camere ad un letto e metri quadrati 14 per quelle a due letti; per ogni letto aggiunto, consentito nelle sole camere a due letti e con un massimo di due posti letto aggiuntivi per camera la superficie deve essere aumentata di metri quadrati 6. I posti letto sono aggiunti esclusivamente in via temporanea a richiesta del cliente e possono essere realizzati anche mediante arredi che ne consentano la scomparsa. Ai fini della valutazione della superficie la frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è in tutti i casi arrotondata all'unità;
 - b) I limiti di superficie sopra indicati sono ridotti a metri quadrati 12 per le camere a due letti ed a metri quadrati quattro per ogni letto aggiunto nel caso in cui non sia possibile raggiungere la superficie minima senza effettuare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e costruttive storiche degli edifici;
 - c) in deroga ai limiti di superficie sopra indicati è sempre consentita l'aggiunta di un letto nel caso in cui gli ospiti accompagnino un bambino di età inferiore a dodici anni;
 - d) l'altezza minima interna utile dei locali posti nell'albergo diffuso è quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali di igiene, con un minimo di metri 2,70 per le camere da letto e i locali soggiorno, riducibile a metri 2,40 per i locali bagno e gli altri locali accessori, fermo restando il mantenimento di altezze inferiori in presenza di alloggi già agibili e abitabili laddove le caratteristiche dell'immobile non consentano il raggiungimento di tale altezza;
 - e) nel caso di ambienti con altezze non uniformi, sono consentiti valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di metri 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore ai limiti stabiliti alla lett. d), fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e le eventuali limitazioni imposte dal Comune ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge.

Articolo 9 **(Disciplina urbanistica)**

1. Gli interventi edilizi volti alla realizzazione dell'albergo diffuso non comportano modifica della destinazione d'uso degli immobili interessati, qualora questa sia già residenziale.

Articolo 10
(Requisiti richiesti all'albergo diffuso relativamente ai servizi alberghieri offerti ed alle dotazioni, impianti e attrezzature forniti)

1. L'albergo diffuso deve offrire i servizi minimi e fornire le dotazioni, gli impianti e le attrezzature indicati nella Tabella "A" allegata al presente regolamento.

Articolo 11
(Periodo di apertura)

1. L'albergo diffuso è:
 - a) ad apertura annuale, quando effettua un periodo di attività di almeno nove mesi, anche non consecutivi;
 - b) ad apertura stagionale, quando effettua un periodo di attività inferiore a nove mesi, anche non consecutivi, con un minimo di cinque mesi.

Articolo 12
(Autorizzazione all'esercizio)

1. L'esercizio dell'attività ricettiva di albergo diffuso è subordinato al rilascio dell'autorizzazione al titolare della stessa da parte del Comune in cui è ubicata la struttura.
2. Oltre al possesso delle caratteristiche e dei requisiti di cui al presente regolamento, alla cui verifica provvede la Regione mediante apposito provvedimento, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso:
 - a) dei requisiti soggettivi, in capo al titolare, di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
 - b) dell'iscrizione al Registro delle imprese, con esclusione delle ditte individuali per le quali l'iscrizione deve avvenire entro trenta giorni a decorrere dall'avvio dell'attività;
 - c) dei nulla osta igienico sanitari e delle certificazioni relative all'impiantistica ed in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente;
 - d) di una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.

Articolo 13
(Rinvio a norme di settore)

1. All'esercizio dell'albergo diffuso si applicano, in quanto compatibili, le norme ed i regolamenti vigenti per le strutture ricettive per quanto riguarda:
 - a) la comunicazione e la pubblicità dei prezzi e dei periodi di apertura;
 - b) gli adempimenti in materia di pubblica sicurezza;
 - c) la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio;
 - d) la comunicazione dei dati relativi alle rilevazioni dell'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) dei flussi turistici.

TITOLO III OSPITALITÀ DIFFUSA

Articolo 14 (Definizione tipologica)

1. Gli alberghi, le residenze turistiche alberghiere, le locande, gli affittacamere, i bed & breakfast, le case e appartamenti per vacanze e gli agriturismi localizzati in borghi, nuclei storici ovvero in edifici isolati, possono, qualora siano in grado di offrire, anche attraverso forme consortili, una capacità ricettiva complessiva non inferiore a numero sessanta posti letto, proporsi al pubblico utilizzando la denominazione aggiuntiva di "Ospitalità diffusa".
2. Ogni singola struttura ricettiva è disciplinata ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 15 (Requisiti gestionali)

1. L'ospitalità diffusa è caratterizzata dalla gestione unitaria di una pluralità di strutture ricettive diffuse sul territorio, appartenenti ad una o più delle tipologie previste dalla vigente normativa regionale, nonché imprese di ristorazione, garantita attraverso la presenza di un "centro di ricevimento", da intendersi come il punto attraverso il quale vengono forniti in modo unitario i servizi di promozione, commercializzazione, compresi i servizi di prenotazione, ricevimento, accoglienza e punto informazioni.
2. Per la gestione del centro di ricevimento i titolari delle strutture ricettive che compongono l'ospitalità diffusa, ove le stesse non facciano capo ad un unico soggetto giuridico, devono costituire un consorzio, o altro soggetto giuridico, che assume la responsabilità della sua conduzione, previa stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra lo stesso e le strutture ricettive costituenti. I titolari delle singole strutture ricettive rimangono responsabili della conduzione dei servizi forniti dalle stesse.
3. Il soggetto giuridico che gestisce il centro di ricevimento, al fine di potenziare l'offerta turistica del territorio interessato, può creare e/o gestire ulteriori servizi (quali impianti sportivi, sale polivalenti, servizi benessere), dei quali, previa acquisizione della titolarità delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie, assume la responsabilità della conduzione.
4. Nell'ambito della gestione delle strutture e dei servizi che compongono l'ospitalità diffusa viene adottato un unico logo commerciale ed utilizzata una segnaletica omogenea.

Articolo 16 (Elementi di eleggibilità per la localizzazione)

1. La struttura ricettiva di ospitalità diffusa è funzionale ad una fruizione "estensiva" del territorio e richiede, nel contempo, una precisa caratterizzazione ed individuabilità del territorio stesso, nonché una elevata qualità ambientale dei singoli contesti in cui sono inserite le unità abitative diffuse. Le strutture ricettive ed il centro di ricevimento costituenti l'ospitalità diffusa devono essere localizzati nell'ambito di borghi o nuclei o edifici singoli per i quali siano riscontrabili condizioni di riconoscibile pregio storico ambientale.
2. Le condizioni di cui al comma 1, ai fini del presente regolamento, si intendono verificate qualora:
 - a) per quanto riguarda il borgo o nucleo: si tratti di un nucleo edificato classificato dal vigente strumento urbanistico generale quale zona "A" ai sensi del d.m.1444/1968, ovvero quale ambito di conservazione ai sensi della l.r. n. 36/1997 al quale siano attribuite dal P.U.C. tali caratte-

- ristiche, ovvero quale zona "NI", o "IS" o "ME" dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico caratterizzata da un raggruppamento di edifici di pregio storico-ambientale;
- b) per quanto riguarda gli edifici singoli, da intendersi come edifici già esistenti in siti diversi dai borghi o nuclei di cui alla lett. a): si tratti di edifici costruiti prima del 1900 e caratterizzati da tipologia e modalità costruttive tradizionali del territorio ovvero da stile architettonico e decorativo riconoscibile, che siano localizzati in zona classificata "IS" dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico o siano caratterizzati da pregio paesistico-ambientale e/o architettonico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137).
3. I nuclei e i borghi storici di cui al comma 2, lettera a) devono essere localizzati all'interno di una località abitata nella quale siano residenti non più di duemila persone.

Articolo 17 **(Disposizione delle unità abitative e dei servizi comuni)**

1. Le strutture ricettive costituenti l'ospitalità diffusa e il centro di ricevimento devono essere localizzati in più borghi o nuclei storici o edifici isolati dello stesso comune ovvero in più comuni, a condizione che questi ultimi siano amministrativamente confinanti tra di loro, oppure siano interessati dalla presenza di almeno uno degli "itinerari dei gusti e dei profumi previsti" dalla legge regionale oppure dalla presenza dell'Alta Via dei Monti Liguri;
2. Il centro di ricevimento deve essere localizzato in posizione baricentrica rispetto alla collocazione delle strutture ricettive, ovvero in una posizione all'inizio del percorso principalmente seguito dai turisti e clienti (ad esempio all'imboccatura della valle dove sono distribuite le strutture).
3. I servizi di bar, prima colazione e ristorante devono essere forniti entro le distanze indicate nella Tabella "B" allegata al presente regolamento.

Articolo 18 **(Capacità ricettiva e requisiti dimensionali delle unità abitative)**

1. La capacità ricettiva minima complessiva dell'ospitalità diffusa deve essere di numero sessanta posti letto complessivi.
2. Per quanto riguarda i requisiti dimensionali delle unità abitative, si rinvia alla vigente normativa regionale che regola le specifiche tipologie delle strutture ricettive attraverso le quali può essere realizzata l'ospitalità diffusa.

Articolo 19 **(Requisiti richiesti all'ospitalità diffusa relativamente ai servizi offerti ed alle dotazioni, impianti e attrezzature forniti)**

1. L'ospitalità diffusa, oltre ai servizi minimi ed alle dotazioni richieste dalla vigente normativa regionale per le singole strutture costituenti, deve offrire i servizi minimi e fornire le dotazioni, gli impianti e le attrezzature indicati nella Tabella "B" allegata al presente regolamento.

Articolo 20 **(Periodo di apertura)**

1. L'ospitalità diffusa è considerata:
 - a) ad apertura annuale, quando il centro di ricevimento e le strutture ricettive costituenti garantiscono il raggiungimento della capacità ricettiva complessiva minima di numero sessanta posti letto per un periodo di attività di almeno nove mesi, anche non consecutivi;

- b) ad apertura stagionale, quando il centro di ricevimento e le strutture ricettive costituenti garantiscono il raggiungimento della capacità ricettiva complessiva minima di numero sessanta posti letto per un periodo di attività inferiore a nove mesi, anche non consecutivi, con un minimo di cinque mesi.

Articolo 21
(Autorizzazione amministrativa)

1. L'esercizio dell'attività dell'ospitalità diffusa è subordinato al rilascio dell'autorizzazione al soggetto giuridico titolare del centro di ricevimento da parte del Comune in cui è ubicata la struttura. Oltre al possesso delle caratteristiche e dei requisiti di cui al presente regolamento, alla cui verifica provvede la Regione mediante apposito provvedimento, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle vigenti normative in materia igienico sanitaria e di sicurezza degli impianti.
2. L'autorizzazione all'esercizio delle singole strutture ricettive costituenti resta regolato dalle normative regionali pertinenti alle specifiche tipologie ricettive.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 25 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

TABELLA A: Requisiti di servizi, dotazioni, impianti e attrezzature degli alberghi diffusi
1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.01 Servizi di ricevimento e di portineria – informazioni: assicurati 12/24 ore con almeno un addetto, nelle restanti ore con addetto disponibile a chiamata. Il personale che fornisce il servizio deve essere in grado di fornire informazioni sulle iniziative e sull'offerta del territorio
1.02 Servizio custodia valori: in cassaforte dell'albergo
1.03 Servizio di notte: addetto disponibile a chiamata
1.04 Trasporto interno dei bagagli: assicurato 12/24 ore su richiesta della clientela, nelle altre ore a mezzo carrello a disposizione della clientela
1.05 Trasporto esterno bagagli: assicurato 12/24 ore, su richiesta della clientela, dall'area di parcheggio alla reception e/o alle unità abitative qualora non sia disponibile parcheggio riservato.
1.06 Servizio di prima colazione: fornito mediante convenzione con esercizio pubblico localizzato nello stesso centro storico oppure nelle sue immediate vicinanze, ovvero fornito in sale comuni destinate anche ad altri usi a cura del personale addetto. In ogni caso, il servizio deve essere caratterizzato dalla fornitura di prodotti regionali, dando priorità a quelli specifici della zona.
1.07 Servizio di bar nei locali comuni: assicurato 12/ 24 ore tramite esercizio pubblico convenzionato con l'albergo diffuso, ovvero fornito in sale comuni destinate anche ad altri usi a cura del personale addetto.

1.08 Servizio di bar nelle unità abitative: 1.07.1 100% delle unità abitative con frigo-bar; 1.07.2 servizio assicurato 8/24 ore a cura di esercizio pubblico convenzionato con l'albergo diffuso, ovvero a cura del personale addetto dell'albergo.
1.09 Lingue estere correntemente parlate: il servizio di cui al punto 1.01 garantisce 2 lingue tra cui l'inglese
1.10 Servizio di centralino telefonico: assicurato da addetto 12/ 24 ore
1.11 Servizio sveglia
1.12 Cambio biancheria nelle unità abitative: lenzuola e federe: almeno 3 volte alla settimana e comunque a ogni cambio cliente
1.13 Cambio biancheria nei locali bagno privati: asciugamani e asciugatoi da bagno: tutti i giorni
1.14 Pulizia nelle unità abitative: tutti giorni
1.15 Organizzazione del tempo libero: garantire, a richiesta della clientela, mediante ricorso a soggetti professionalmente riconosciuti operanti anche nella località, l'organizzazione di escursioni alla scoperta sia delle bellezze naturali sia del patrimonio storico culturale del centro storico e della zona;
1.16 Servizio di ristorazione: garantito mediante convenzione con esercizio pubblico preesistente caratterizzato da cucina tipica, ovvero fornito dal gestore dell'albergo diffuso in locale apposito.
1.17 Punto esposizione prodotti tipici: requisito obbligatorio all'interno della struttura oppure all'esterno mediante convenzione con esercizio commerciale di vicinato, esercizio pubblico o unità locale agricola e/o artigianale localizzata nello stesso centro storico oppure nelle sue immediate vicinanze
1.18 Servizio degustazione prodotti tipici: disponibile a richiesta della clientela anche mediante convenzione con esercizio commerciale di vicinato, esercizio pubblico o unità locale agricola e/o artigianale localizzata nello stesso centro storico oppure nelle sue immediate vicinanze
2 - DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE NELLE UNITA' ABITATIVE E NEGLI SPAZI COMUNI
2.01 Acqua corrente in tutte le camere: calda e fredda
2.02 Numero dei locali bagno privati (completi), espresso in percentuale minima delle camere/alloggi dell'albergo diffuso: il 100% delle camere fino alla capacità ricettiva minima di cui all'art.8, comma 1; il 50% delle camere oltre la capacità ricettiva minima. In ogni caso, il 100% degli alloggi.
2.03 Numero dei locali bagno comuni (completi): almeno n°1 locale, accessibile a portatori di handicap
2.04 Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni
2.05 Riscaldamento: in tutto l'esercizio
2.06 Dotazioni delle unità abitative: arredamento di ogni singola unità abitativa su misura o con elementi di design. Connotazione in sintonia con l'ambiente in cui l'unità abitativa trova collocazione. Ambientazione diversa oppure con specifiche connotazioni per ciascuna unità abitativa.

Utilizzo di alcuni elementi di arredo della tradizione o di produzione artigianale locale. Presenza di elementi, suppellettili e/o altri oggetti dell'artigianato locale.
2.07 Accessori nelle unità abitative: 2.07.1 necessario per cucito; 2.07.2 documentazione sull'albergo diffuso e sulla rete degli alberghi diffusi; 2.07.3 necessario per scrivere; 2.07.4 materiale informativo sulla località e sul suo centro storico; 2.07.5 materiale informativo sugli eventi della località
2.08 Accessori nei bagni privati: 2.08.1 Cestino rifiuti - sacchetti igienici - sgabello; 2.08.2 Carta igienica e riserva; 2.08.3 Bagno schiuma - shampoo - riserva sapone; 2.08.4 asciugacapelli
2.09 Televisione: 2.09.1 TV a colori in tutte le camere/alloggi; 1.09.2 TV a colori ad uso comune
2.10 Radio o filodiffusione nelle unità abitative con regolazione autonoma: in almeno il 50% delle camere/alloggi
2.11 Chiamata del personale: chiamata telefonica diretta
2.12 Telefono nelle unità abitative, abilitato alla chiamata esterna diretta: 2.12.1 linea telefonica con apparecchio nel 100% delle unità abitative; 2.12.2 INTERNET nel 100% delle unità abitative
2.13 Linee telefoniche esterne: una linea telefonica con apparecchio per uso comune
2.14 Attrezzatura pronto soccorso: disponibile a richiesta della clientela
2.15 Fax a disposizione della clientela
2.16 Internet point a disposizione della clientela
2.17 Reception: localizzato nello stesso stabile oppure nello stabile adiacente la sala di uso comune di cui al successivo punto 2.18
2.18 Sale di uso comune: di superficie complessiva non inferiore a mq 4 per ognuno dei primi dieci posti letto, mq 0,6 per ognuno degli ulteriori posti letto fino al quarantesimo, mq 0,25 per ogni posto letto oltre il quarantesimo. La fornitura delle sale comuni, previo convenzionamento con l'albergo diffuso, può avvenire mediante utilizzo di locali pubblici o privati esistenti
2.19 Bar: banco bar posto in locale comune
2.20 Ristorante: in locale apposito, ovvero ristorante esterno preesistente convenzionato con l'albergo diffuso
2.21 Servizi igienici nei locali comuni: servizio igienico destinato ai locali di somministrazione: almeno uno per sesso
2.22 Barriere architettoniche: fino a 40 posti letto ci devono essere almeno due unità abitative accessibili a portatori di handicap. Da 41 posti letto in avanti, una unità abitativa in più ogni 20 posti letto
2.23 Attrezzature per il tempo libero: incentivare la pratica di sport e comportamenti "sostenibili" di fruizione del territorio, mettendo a disposizione - direttamente o indirettamente - degli ospiti biciclette, attrezzatura sportiva ed escursionistica, guide e materiale informativo
2.24 Locale di deposito a servizio della clientela: almeno n.1 deposito all'interno del centro storico o nelle sue immediate vicinanze e idoneo al ricovero di biciclette o altre attrezzature sportive

2.25 Segnaletica nello spazio urbano: ogni unità abitativa dispone di idonea segnaletica funzionale a raggiungerla a partire dall'ufficio ricevimento (cfr. 2.17)

2.26 Dotazioni per la preparazione dei cibi: obbligatorie nelle unità abitative costituite da alloggi con uso cucina: 2.26.1 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde); 2.26.2 frigorifero; 2.26.3 lavello con scolapiatti; 2.26.4 per ciascuna persona ospitabile: 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiari, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina; 2.26.5 per ciascuna unità abitativa: 1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglia, 1 cavatappi, 1 bricco per il latte, 1 pattumiera con sacchetti di plastica; 2.26.6: per ciascuna unità abitativa: 2 tovaglie, tovaglioli e canovacci da cucina

TABELLA B: Requisiti di servizi, dotazioni, impianti e attrezzature dell'Ospitalità diffusa

1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.01 Servizi di ricevimento e di portineria – informazioni: assicurati nell'ambito del centro di ricevimento 12/ 24 ore con almeno un addetto. Il personale che fornisce il servizio deve essere in grado di fornire informazioni sulle iniziative e sull'offerta del territorio. Presso il centro di ricevimento deve essere messo a disposizione dei clienti materiale informativo turistico sul territorio, in particolare sull'ambiente, sulla storia, sui prodotti tipici, sulla cultura e folclore locale

1.02 Servizio di prima colazione: obbligatorio per le strutture costituite da camere e garantito presso esercizi pubblici preesistenti convenzionati con l'ospitalità diffusa, posti ad una distanza massima di 500 ml di percorrenza pedonale dalle stesse, ovvero fornito direttamente dal gestore in locali di uso comune.

In ogni caso, il servizio deve essere caratterizzato dalla fornitura di prodotti regionali, dando priorità a quelli specifici della zona.

1.03 Servizio di bar nei locali comuni: assicurato 8/24 ore presso esercizi pubblici convenzionati con l'ospitalità diffusa posti ad una distanza massima di 500 ml di percorrenza pedonale dai locali comuni, ovvero fornito in sale comuni destinate anche ad altri usi a cura del personale addetto

1.04 Lingue estere correntemente parlate: il servizio di cui al punto 1.01 garantisce 2 lingue tra cui l'inglese

1.05 Servizio di ristorazione: obbligatorio nelle strutture di tipo albergo, locanda e affittacamere per le unità abitative costituite da camere e fornito presso preesistenti esercizi di ristorazione caratterizzati da cucina tipica ed aderenti all'ospitalità diffusa, ovvero fornito direttamente dal/dai gestori delle singole strutture ricettive. Il servizio deve essere situato entro una distanza dalle strutture percorribile in auto in massimo 20 minuti.

1.06 Organizzazione del tempo libero: garantire, a richiesta della clientela, mediante ricorso a soggetti professionalmente riconosciuti operanti anche nella località, l'organizzazione di escursioni alla scoperta sia delle bellezze naturali sia del patrimonio storico culturale del centro storico e della zona;

1.07 Punto esposizione prodotti tipici: requisito obbligatorio all'interno del centro di ricevimento oppure all'esterno mediante convenzione con esercizio commerciale di vicinato, esercizio pubblico o unità locale agricola e/o artigianale localizzata nello stesso centro abitato oppure nelle sue immediate vicinanze

1.08 Servizio degustazioni prodotti tipici: disponibile a richiesta della clientela anche mediante convenzione con esercizio commerciale di vicinato, esercizio pubblico o unità locale agricola e/o artigianale localizzata nello stesso centro abitato o nelle sue immediate vicinanze

2 – DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
2.01 Televisione: TV a colori in ogni unità abitativa.
2.02 Linee telefoniche esterne: una linea telefonica con apparecchio per uso comune presso ogni struttura ricettiva.
2.03 Fax a disposizione della clientela: uno presso ogni struttura ricettiva
2.04 Internet point a disposizione della clientela: uno presso ogni struttura partecipante.
2.05 Sale di uso comune: presso il centro di ricevimento o altra struttura: di superficie complessiva non inferiore a mq 4 per ognuno dei primi dieci posti letto, mq 0,6 per ognuno degli ulteriori posti letto fino al quarantesimo, mq 0,25 per ogni posto letto oltre il quarantesimo La fornitura delle sale comuni, previo convenzionamento con l'albergo diffuso, può avvenire mediante utilizzo di locali pubblici o privati esistenti
2.06 Servizi igienici nei locali comuni: in ogni locale comune, accessibili a portatori di handicap

Relazione tecnica sul regolamento per la definizione dei requisiti e delle caratteristiche delle forme di ricettività diffusa di cui all' art. 2 c.4, lett. b) della l.r. 21/03/2007 n. 13.

L'articolo 2 comma 4, lett. b) della legge regionale 21 marzo 2007 n. 13 (itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enotecche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa" (d'ora innanzi "legge") prevede che gli itinerari possano essere caratterizzati da:

"l'esistenza, nei comuni non costieri, di forme di ricettività diffusa, da recepire nella normativa regionale che disciplina la ricettività, caratterizzate da una gestione unitaria dei servizi di ricevimento, di pernottamento e di ospitalità al pubblico in unità abitative localizzate in più stabili separati, articolate in tipologie caratterizzate da:

- 1) unità abitative localizzate nello stesso centro storico o nelle sue immediate vicinanze;
- 2) unità abitative localizzate in più borghi, nuclei o edifici singoli nello stesso comune ovvero in più comuni."

Il regolamento, ai sensi dell'articolo 9 della legge, provvede alla definizione dei requisiti e delle caratteristiche di tali forme di ricettività diffusa.

Le nuove forme di ricettività, come definite dalla legge, sono caratterizzate, nel contempo, dalla loro "diffusione" sul territorio e dall'unitarietà della gestione. Con riferimento a quest'ultima occorre che il cliente possa rapportarsi con un unico soggetto relativamente ai servizi di prenotazione, ricevimento, pernottamento e ospitalità offerti. Ciò non deve intendersi nel senso che i diversi servizi debbano essere effettuati direttamente dal medesimo soggetto – essendo anzi auspicabile che vengano utilizzate e valorizzate le attività già presenti sul territorio – ma che ci deve comunque essere una gestione unitaria dell'offerta dei servizi al cliente. Per ospitalità deve intendersi il complesso dei diversi servizi finalizzati a connotare qualitativamente la ricettività offerta, integrando il puro e semplice servizio di ricevimento e di pernottamento, con altri servizi e dotazioni di tipo alberghiero; in tal senso rientrano quindi nel concetto di ospitalità, oltre ai servizi ed alle dotazioni che il regolamento prevede come necessari, anche ulteriori servizi e dotazioni facoltative quali, ad esempio, impianti sportivi, parcheggi, servizi per il benessere della persona, etc..

Nello sviluppare il regolamento attuativo si è tenuto conto dell'intenzione del legislatore che emerge dal fatto che queste nuove forme di ricettività vengono introdotte nell'ambito di una legge che ha come

finalità lo sviluppo e la valorizzazione dell'entroterra e delle produzioni tipiche liguri. Tale intenzione emerge anche dal fatto che la ricettività diffusa è indicata come possibile elemento di caratterizzazione degli itinerari, anche se poi è evidente che possa essere realizzata anche al di fuori degli stessi.

Conseguentemente si è posto l'accento sul fatto che il territorio ove viene realizzata la ricettività diffusa deve possedere una precisa caratterizzazione ed individuabilità, garantendo nel contempo la qualità ambientale dei singoli contesti in cui sono inserite le unità abitative diffuse. La ricettività deve altresì garantire un forte legame con il territorio e con le sue peculiarità storico-ambientali, culturali e produttive. Di più, si ritiene che il significato dell'introduzione di queste nuove forme di ricettività sia motivato, oltre che dalla loro possibile ricaduta occupazionale diretta e dall'incremento dei flussi turistici, proprio dal fatto che queste dovrebbero, in prospettiva, divenire punto di forza per lo sviluppo del territorio e delle comunità locali, contribuendo a consolidare le produzioni, le tradizioni e le culture locali.

E' evidente che la ricettività diffusa deve quindi possedere una connotazione qualitativa elevata, non solo in termini di tipologia di servizi e di dotazioni offerte, ma anche per le caratteristiche intrinseche di tali servizi e dotazioni.

Nel regolamento si è quindi cercato di rendere evidente e di oggettivare questi aspetti qualitativi, con particolare riferimento al legame con il territorio e le comunità locali, introducendo requisiti che hanno un carattere innovativo rispetto alla tradizionale regolamentazione della ricettività e che in parte anticipano sia la tendenza ad una regolamentazione qualitativa del settore della ricettività, che si sta sviluppando nella revisione della normativa di settore in corso di elaborazione, sia l'impostazione dei disciplinari di qualità previsti per gli itinerari.

La novità della materia ha richiesto, in conclusione, un approccio innovativo e il presente regolamento consentirà di sperimentare la realizzazione dei primi interventi di ricettività diffusa in Liguria, che potranno così essere avviati nelle more dell'inserimento organico della ricettività diffusa nella normativa regionale di settore, come previsto dalla l.r. 13/2007, contribuendo, quindi, anche a fornire elementi ed esperienze utili alla definizione di tale normativa.

Fermo restando che, come sopra rilevato, deve essere comunque garantito un forte legame della ricettività diffusa offerta con il territorio e con le sue peculiarità storico-ambientali, culturali e produttive, il legislatore ha inteso determinare due diverse tipologie, per le quali vengono adottate, rispettivamente, le seguenti denominazioni:

- "albergo diffuso" in caso di unità abitative localizzate nello stesso centro storico o nelle sue immediate vicinanze;
- "ospitalità diffusa" in caso di unità abitative localizzate in più borghi, nuclei o edifici singoli nello stesso comune ovvero in più comuni.

La forma di ricettività che interessa uno stesso centro storico, di cui al punto 1) dell'articolo 2, comma 4 della l.r. 13/2007, prende quindi il nome di Albergo Diffuso, relativamente al quale sono state definite alcune caratteristiche generali riferibili al contesto o alla struttura ricettiva.

Per quanto riguarda il contesto si è ritenuta necessaria, da un lato, con riferimento alle caratteristiche urbanistico-architettoniche, l'esistenza di un contesto paesistico depositario di un'evidente identità storico-culturale, con la presenza di edifici e strutture di rilevanza storico-artistica, di pregio o tipiche (di matrice rurale o tradizionale), nonché l'esistenza di un centro storico ove gli edifici preesistenti con matrice storica, rispetto al centro edificato ove questo è localizzato, prevalgono sull'insieme della massa costruita e danno luogo a un complesso esteticamente omogeneo, e dall'altro lato, con riferimento alle caratteristiche socio-economiche, la presenza di una comunità ospitante viva, che esprima spirito di appartenenza e cultura dell'accoglienza e tale da garantire al turista la possibilità di rapporti interpersonali, nonché la presenza di tradizioni (culturali, gastronomiche, ecc.) da valorizzare e la presenza di servizi di base per residenti e turisti oppure di specifici servizi commerciali, culturali e turistici.

Per quanto riguarda la struttura ricettiva, l'albergo diffuso è caratterizzato da una struttura di tipo "orizzontale", composta da unità abitative localizzate in edifici diversi, preesistenti, nell'ambito di un centro storico, e che si distingue per un ambiente "vero", unico, fatto di unità abitative di pregio. La struttura dell'albergo diffuso richiede la gestione imprenditoriale unitaria, cioè in capo ad un unico soggetto, di alcuni servizi di base, oltre che del servizio di prenotazione (booking) e pernottamento, quali i servizi di ricevimento (reception e front office). Per quanto riguarda le dotazioni ed i servizi, si è ritenuto, in particolare, necessaria la presenza di locali adibiti a spazi comuni per gli ospiti (ad es. sala giochi per bambini, sala incontri e riunioni, punto espositivo e degustazione di prodotti tipici, ecc.) e l'offerta di specifici servizi "alberghieri" (accoglienza, assistenza, ristorazione, ecc.), in aggiunta a quelli strettamente relativi all'alloggio, che identificano una gestione non standard ma tendente alla personalizzazione e soprattutto coerente con la proposta di autenticità dell'esperienza e con le radici nel territorio. In proposito si è reso quindi necessario definire una distanza tra gli immobili ove sono ubicate le unità abitative tale da non impedire alla gestione di offrire a tutti gli ospiti i servizi di tipo "alberghiero". Le caratteristiche previste dal regolamento mirano, in conclusione a configurare una struttura ricettiva con uno stile riconoscibile, integrato nel territorio e nella sua cultura, leggibile in tutte le componenti della struttura stessa che, quindi, non si configura come una semplice sommatoria di unità abitative ristrutturata e messe in rete.

La forma di ricettività che interessa più borghi storici ovvero nuclei o singoli edifici, di cui al punto 2) dell'articolo 2, comma 4, della l.r. 13/2007, che prende il nome di Ospitalità Diffusa, si differenzia per la scala territoriale su cui è realizzata e, conseguentemente per le caratteristiche generali individuate e poste alla base del regolamento.

Per quanto riguarda il contesto viene, anche in questo caso, richiesta l'esistenza di un contesto paesistico depositario di un'evidente identità storico-culturale, con la presenza di edifici e strutture di rilevanza storico-artistica, di pregio o tipiche (di matrice rurale o tradizionale); si è ritenuta, altresì, necessaria la presenza di tradizioni (culturali, gastronomiche, ecc.) da valorizzare e la presenza di servizi di base, oltre che commerciali, culturali e turistici, per residenti e turisti.

Per quanto riguarda la struttura, l'Ospitalità Diffusa si configura come una forma di ricettività di tipo "orizzontale", localizzata in più borghi e nuclei storici e anche in edifici isolati, che è determinata da una messa a sistema di diverse strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, sia esistenti che appositamente realizzate - secondo le tipologie già previste dalla normativa regionale e quindi, ove previsto, anche gestite in forma non imprenditoriale -. Tale configurazione si concretizza come semplice forma di denominazione aggiuntiva che unifica il servizio di prenotazione e di ricevimento, distinguendosi dall'albergo diffuso per la non obbligatorietà della gestione in capo ad un unico soggetto di altri elementi, quali i servizi di pernottamento.